



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 66/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "START DI DOMENICO CASERTA E C. S.A.S."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società START DI DOMENICO CASERTA E C. S.A.S., con sede in Brescia via Cremona n. 75 e iscritta nel registro delle imprese al n. 03560520987;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 544468 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 15 ottobre 2013, l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il socio accomandatario sig. Domenico Caserta risulta essere legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 65926 del 25 giugno 2021, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 27 marzo 2016 al 13 aprile 2016,
- dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, avviato con nota del 24 gennaio 2023, prot. n. 5050, a carico della società in parola, nella persona del legale rappresentante sig. Domenico Caserta, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato sig. Domenico Caserta ha dichiarato che il ritardo nei pagamenti delle polizze è dipeso dalle difficoltà incontrate nell'individuare una nuova compagnia assicurativa, come da verbale n. 23013/AU dell'8 febbraio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che la società in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per i periodi dal 27 marzo 2016 al 13 aprile 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Domenico Caserta, quale legale rappresentante della società in parola, ha stipulato, in data 13 aprile 2016 e in data 31 marzo 2017, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni uno a carico della società START DI DOMENICO CASERTA E C. S.A.S., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Domenico Caserta;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa START DI DOMENICO CASERTA E C. S.A.S., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Domenico Caserta, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni uno, precisamente il 6 luglio 2023;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)